

Civile Sent. Sez. L Num. 10044 Anno 2019

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 10/04/2019

SENTENZA

sul ricorso 6551-2018 proposto da:

VALLONCHINI CLAUDIA, SARDINA CONCETTA, CIPOLLA ANGELA,
MARSALA GIOVANNA, PULEO PIETRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentati e difesi
dagli avvocati LORENZO MARIA DENTICI, FRANCESCO
DOMENICONI;

2019

286

- ricorrenti -

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, (poi S.A.S.), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI
ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
COSTANZO, rappresentata e difesa dagli avvocati
MASSIMILIANO MARINELLI;

- controricorrente -

nonchè contro

FALLIMENTO DELLA MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1235/2017 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 29/12/201 r.g.n. 1086/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato FRANCESCO DOMENICONI;

udito l'Avvocato LORENZO MARIA DENTICI;

udito l'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.1728\15 il Tribunale di Palermo dichiarò che tra Claudia Vallonchini, Angela Cipolla, Giovanna Marsala, Pietro Puleo e Concetta Sardina e la Multiservizi s.p.a. intercorse un rapporto di somministrazione lavoro a tempo determinato illegittimo, con condanna della società a riammetterli in servizio ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno un'indennità omnicomprensiva pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Inoltre il Giudice, disposta la conversione dei rapporti di lavoro subordinato in contratti a tempo indeterminato, ritenne attuato, in forza della cessione di azienda intervenuta nel novembre 2012 tra detta Società e la SAS, il passaggio dei lavoratori alle dipendenze di quest'ultima ex art 2112 c.c.

Avverso tale decisione ha proposto appello la SAS chiedendone la riforma.

Per il rigetto del gravame ha resistito in giudizio il lavoratore.

La società Multiservizi, nelle more fallita, rimaneva contumace.

Con sentenza depositata il 29.12.17, la Corte d'appello di Palermo accoglieva il gravame e rigettava l'originaria domanda dei lavoratori, ritenendo intervenuta la decadenza delle domande ex art. 32, comma 4, lett. c) della L. n. 183\10.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori, affidato a dieci motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la SAS con controricorso, mentre il Fallimento Multiservizi è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e\o falsa applicazione degli artt.32, comma 4, lett. c) L. n.183\2010 e 111 c.p.c. (at. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile alla fattispecie la decadenza di cui al citato art. 32.



- 2) Con secondo motivo denunciano la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 c.p.c., 32, comma 4, lett. c) L. n.183\2010 per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), a fronte della diversa eccezione formulata dalla SAS s.p.a. concernente l'asserita decadenza dei ricorrenti dal diritto di far valere la sussistenza di un trasferimento d'azienda fra Multiservizi s.p.a. e SAS s.p.a.
- 3) Con terzo motivo denunciano la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, lett. c) L 183/2010, art. 2112 c.c. e 14 delle preleggi per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale sopra indicata a contratti non più in corso di esecuzione al momento del trasferimento di azienda.
- 4) Con quarto motivo denunciano la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, lett. c) L 183/2010 e 14 preleggi, nonché della Direttiva 2001\23 UE (art.360 n.3 c.p.c).
- 5) Con quinto motivo denunciano la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, lett. c) L 183/2010, 2935 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la fattispecie decadenziale decorra prima di una sentenza che previamente ricostituisca il rapporto di lavoro del terzo ceduto alle dipendenze del cedente .
- 6) Con sesto motivo denunciano ancora la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, lett. c) L 183/2010 anche sotto il profilo di costituzionalità della norma così come interpretata dalla corte di merito.
- 7) Con settimo motivo denunciano ancora la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 20, comma 6, L.R. Sicilia n. 11\2010 per non avere la Corte di Appello riconosciuto il trasferimento del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della SAS in base alla suddetta norma regionale.
- 8) Con ottavo e nono motivo denunciano la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 c.p.c., 32, comma 4, lett. c) L 183/2010 e 2969 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale di cui al ridetto art. 32 L. n. 183\10.
- 9) Con decimo motivo denunciano la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 20, comma 6, L.R.S. n.11\2010, 12 e 14 preleggi per non

FB



avere la Corte d'appello riconosciuto il loro rapporto di lavoro con la SAS in base alla citata normativa regionale.

8.-I primi tre motivi, che per ragione di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati ed assorbono l'intero ricorso, avendo la sentenza impugnata esplicitamente fondato la sua decisione sull'intervenuta decadenza ex art. 32 cit.

L'art. 32, comma 4, L. n. 183\10 stabilisce che le disposizioni di cui all'art.6 (novellato) si applicano anche: (...) "c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento".

La sentenza impugnata ha ritenuto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per avere ritenuto inapplicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato art.32, comma 4,lett. C, prevista per l'ipotesi in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. ritenendo fondata l'eccezione di decadenza, con assorbimento delle altre ragioni di gravame, non condividendo la tesi del Tribunale che ritenne l'inoperatività della predetta decadenza nell'odierno giudizio sul presupposto che "il lavoratore non intende affatto impugnare la cessione del proprio contratto di lavoro a un terzo, bensì al contrario far accertare l'intervenuta cessione di detto contratto", ritenendo invece estensibile la decadenza in questione anche alle ipotesi in cui si verifichi un trasferimento d'azienda, allo scopo di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.

Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando per tabulas che gli appellati, dopo il trasferimento d'azienda fra Multiservizi e la SAS, intervenuto in data 1.11.2012, avevano atteso quasi due anni prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di costituzione del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del trasferimento, entro cui i lavoratori avrebbe dovuto manifestare alla SAS la volontà di far valere nei suoi confronti la cessione dei contratti di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c.

FB



9.- La tesi seguita dalla sentenza impugnata è erronea.

Ed invero la cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata dal 1.11.12, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (che ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta *ope legis*, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda *contestare* la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale *impugnazione* nel termine di cui all'art. 32, co.4 lett.c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente SAS, essi dedussero "l'intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'odierna controricorrente (SAS), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso" (pag. 7 controricorso). Del resto l'art. 32, comma 4, L. n. 183\10 prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di *impugnazione* del licenziamento di cui all'art.6 (novellato) L. n. 604\66, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di *impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c.*, in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio decidendo l'intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, nonché per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte

70

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 6551/18



e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019